Civile Sent. Sez. 1 Num. 8943 Anno 2020

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO** 

Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 14/05/2020 ricorrente col primo motivo di ricorso si risolvono in censure non proponibili nella presente sede. Infatti, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, sicché è inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal qiudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465); in tal senso, non è consentito muovere una critica al risultato interpretativo, raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899): e va del resto ricordato, in tema, che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 17 marzo 2014, n. 6125; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254, Cass. 20 novembre 2009, n. 24539).

- 2.2. Analoghe carenze prospetta il terzo mezzo: esso non contiene la trascrizione della clausola di cui all'art. 1 (semplicemente richiamato nel corpo del motivo, ancorché venga in questione proprio la divisata necessità di leggere tale articolo alla luce di quanto prescritto dal successivo art. 2) e la censura appare comunque orientata a una revisione del giudizio di fatto speso, sul piano interpretativo, dalla Corte di appello: infatti, dalla lettura della sentenza emerge che la Corte regolatrice abbia bensì preso in considerazione l'art. 2 del contratto e che la stessa abbia poi ricavato, dall'esame congiunto di esso con l'art. 1, la conclusione per cui le parti intesero riservare, in via generale a Pirelli «prerogative decisionali, di collaborazione e di controllo».
- 3. La censura vertente sulla illegittimità dell'assegnazione di un termine inferiore ai quindici giorni è invece fondata.

Va anzitutto disattesa, con riferimento alla richiamata doglianza, l'eccezione di inammissibilità della controricorrente, che é basata sulla violazione del principio di autosufficienza. Posto, infatti, che la verifica



dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, n. 6), c.p.c. deve compiersi con riquardo ad ogni singolo motivo di impugnazione, la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè guando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887). Ebbene, con riferimento al tema dell'assegnazione di un termine inferiore a quello di quindici giorni è del tutto pacifico che la convenzione non prevedesse un termine diverso rispetto a quello indicato dall'art. 1454 c.c.: ciò è tanto vero che la Corte di appello si è preoccupata di affrontare la questione della conformità al diritto della concessione di un termine inferiore (e questo non sarebbe evidentemente accaduto se il contratto inter partes lo avesse previsto).

Non appare concludente nemmeno il rilievo, svolto da Pirelli a pagg. 32 ss. del controricorso, per cui essa non avrebbe affatto assegnato un termine al di sotto dei quindici giorni (e ciò in quanto è spiegato — la diffida sarebbe stata data con lettera inoltrata il 21 dicembre 2007 e il termine assegnato per adempiere sarebbe scaduto il 10 gennaio 2008). La diffida ad adempiere è, infatti, atto recettizio (per tutte: Cass. 2 settembre 1978, n. 4014; Cass. 6 aprile 1973, n. 953), onde il termine di quindici giorni non può che decorrere dal momento in cui l'atto è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario (operando naturalmente, anche per essa, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.). Non è dunque decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida; lo è, invece, quella in cui l'atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato: e la Corte di appello non ha affatto accertato che ciò sia avvenuto quindici giorni prima del 10 gennaio 2008. E' da rilevare, al contrario, che le argomentazioni svolte dal giudice distrettuale circa la ritenuta



legittimità dell'assegnazione di un termine inferiore ai quindici giorni trovano ragione proprio nella constatazione dell'inosservanza del termine legale di cui all'art. 1454 c.c.: e quindi nella implicita — ma incontrovertibile — assunzione del fatto che la diffida fosse giunta a conoscenza della ricorrente solo il 31 dicembre 2007 (come sostenuto, in appello, dalla stessa Daniele di Montezemolo e Associati Licensing: pag. 8 della sentenza impugnata).

Ciò posto, l'art. 1454 c.c. prevede, al secondo comma, che il termine assegnato con la diffida ad adempiere non possa essere inferiore a quindici giorni, «salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore». Al di fuori di queste ipotesi, la fissazione di un termine inferiore determina l'inidoneità della diffida alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti (Cass. 30 gennaio 1985, n. 542; nel senso che l'assegnazione del termine inferiore produca tale risultato, cfr. pure Cass. 5 aprile 1982, n. 2089).

L'assegnazione di un termine siffatto è dunque ammessa ove ricorra una specifica pattuizione derogatoria e nei casi in cui essa risulti congrua avendo riguardo alla natura del contratto e agli usi. Questa S.C. ha poi precisato che l'accertamento della congruità del termine costituisce un accertamento di fatto (Cass. 3 settembre 2019, n. 22002; Cass. 6 novembre 2012, n. 19105; Cass. 1 settembre 1990, n. 9085), che è incensurabile in sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici (Cass. 6 novembre 2012, n. 19105 cit.; Cass. 1 settembre 1990, n. 9085 cit.). A seguito della modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c., attuatasi con d.l. n. 83/112, convertito, con modificazioni, in I. n. 134/2012, deve ritenersi che il profilo della congruità sia censurabile, oltre che per un vero e proprio errore di diritto, per il solo omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e per l'assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054: e cioè per mancanza assoluta della motivazione, per motivazione apparente, per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile). Quel che preme rilevare è, però,



che la riduzione del termine di quindici giorni debba essere giustificata dalla presenza di una delle tre condizioni previste dall'art. 1454, comma 2, cit.: in assenza di esse, non ha senso dibattere della congruità del termine. Infatti, il giudizio di congruità, in base alla norma codicistica, non entra in gioco con riferimento all'eventualità della pattuizione di un termine ridotto rispetto a quello legale, mentre in tanto può rilevare, con riferimento alle altre due ipotesi, in quanto la restrizione del detto termine trovi ragione nella natura del contratto o negli usi.

Ora, la Corte di appello ha osservato che il termine assegnato doveva ritenersi congruo avendo riguardo a ciò: per un verso, «le medesime richieste di informazioni di cui alla missiva in data 21 dicembre 2007 erano già state oggetto di richiesta di report inviata alla controparte in data 3 dicembre 2007, richiesta da guest'ultima illegittimamente inevasa», onde nella circostanza non poteva ravvisarsi un comportamento in malafede di Pirelli, giacché l'iniziativa risultava essere stata dettata dalla precedente condotta inadempiente dell'odierna istante, la quale, solo quattro giorni prima, aveva comunicato alla controparte di non voler fornire le indicazioni che le erano state domandate; per altro verso, Daniele di Montezemolo e Associati Licensing non aveva «in alcun modo contestato la ristrettezza del termine concessole (esercitando la facoltà di chiederne il differimento a uno ritenuto più congruo) ne [aveva] indicato quale sarebbe stato un termine congruo per adempiere, astenendosi peraltro dall'adempiere alle richieste di informazioni relative al licenziatario del settore calzature anche successivamente allo scadere del termine».

Il giudice del gravame non ha dunque individuato alcuna delle richiamate condizioni legittimanti la restrizione del termine di quindici giorni, ma si è soffermato sulla sola congruità del termine: e, come si è detto, tale congruità non rileva in sé e per sé, ma solo in rapporto alla natura del contratto o agli usi. E' il caso di sottolineare, in proposito, come non sia giustificata l'assegnazione di un termine minore ai quindici giorni con riferimento a precedenti solleciti rivolti al



debitore per l'adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto ma ad un comportamento omissivo del debitore (Cass. 30 gennaio 1985, n. 542; cfr. pure Cass. 18 maggio 1987, n. 4535, secondo cui la valutazione in ordine alla congruità del termine assegnato dal creditore al debitore con la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. va compiuta con esclusivo riferimento alla diffida stessa e al periodo in essa indicato, senza che possa avere rilievo il fatto che in precedenza vi siano state altre diffide rimaste infruttuose; in tal senso, anche in caso di reiterazione di atti di diffida ad adempiere, il termine previsto dall'art. 1454 c.c. decorre dall'ultimo sicché lo spatium agendi di quindici giorni, che di essi, necessariamente deve intercorrere tra il ricevimento della diffida e l'insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dall'ultima diffida: Cass. 3 marzo 2016, n. 4205; Cass. 6 luglio 2011, n. 14877). E' necessario rilevare, ancora, come la mancata contestazione dell'adequatezza del termine da parte del debitore destinatario della diffida sia evenienza non significativa, sempre che non assurga a elemento costitutivo di un accordo in deroga alla disposizione che fissa in quindici giorni il termine minimo da assegnare per conseguire l'adempimento dell'obbligazione: profilo questo - che la sentenza impugnata non affronta e che, del resto, implicherebbe un accertamento di fatto, circa il valore negoziale da assegnare alla condotta tenuta dalle parti nella circostanza, di cui il giudice del merito non risulta essersi fatto carico. Da ultimo, va osservato come, ai fini che qui interessano, si riveli irrilevante sia la mancata indicazione di un diverso termine da parte del debitore, giacché un onere siffatto è estraneo alla previsione di legge, sia la condotta tenuta dallo stesso obbligato dopo la scadenza del termine assegnato: la valorizzazione di tale comportamento presuppone, infatti, la sostituzione automatica della previsione del termine di quindici giorni a quello inferiore, laddove, come si è visto, in assenza delle condizioni di legge l'assegnazione di quest'ultimo termine rende la diffida radicalmente inidonea alla produzione di effetti estintivi nei riquardi del rapporto costituito tra le parti.



In conclusione, quanto affermato dalla Corte di appello con riguardo alla legittimità del termine assegnato non può ritenersi conforme alla disciplina dettata dall'art. 1454 c.c..

Il profilo relativo all'apprezzamento della gravità dell'inadempimento, fatto valere sempre col secondo motivo, resta assorbito.

4. — Va dunque accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo, mentre il primo e il terzo sono da dichiarare inammissibili.

La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di diffida ad adempiere, un termine inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2, c.c.; in conseguenza, in presenza dell'assegnazione del termine inferiore, risultano irrilevanti: i precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto, ma ad un comportamento omissivo del debitore; la mancata contestazione del termine da parte del debitore, sempre che, in base a un accertamento rimesso al giudice del merito, tale mancata contestazione non assuma significato ai fini della conclusione, in forma tacita, dell'accordo in deroga; la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore, che presuppone un onere non contemplato dalla norma; il protrarsi dell'inadempienza del debitore oltre il termine assegnato, giacché la diffida illegittimamente intimata per un termine inferiore ai quindici giorni è di per sé inidonea alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti».

## P.Q.M.

La Corte

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo e dichiara inammissibili gli altri due; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di



legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 6 febbraio 2020.